


ALLEGATO 6  
9 PAGINE  


**Art.113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50  
“Incentivi per funzioni tecniche” negli appalti per  
servizi e forniture.  
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE**

**INDICE**

Art. 1 – Oggetto e finalità .....	pag.2
Art. 2 – Soggetti interessati .....	pag.2
Art. 3 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi .....	pag.3
Art. 4 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta .....	pag.3
Art. 5 – Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti .....	pag.3
Art. 6 – Compatibilità e limiti di impiego .....	pag.4
Art. 7 – Formazione professionale e strumentazione .....	pag.4
Art. 8 – Approvazione e proprietà degli elaborati .....	pag.4
Art. 9 – Costituzione del fondo .....	pag.5
Art. 10 – Criteri di ripartizione del fondo .....	pag.6
Art. 11 – Erogazione delle somme .....	pag.6
Art. 12 – Coefficienti di riduzione .....	pag.7
Art. 13 – Quantificazione e liquidazione dell’incentivo .....	pag.7
Art. 14 – Applicazione .....	pag.7
Art. 15 – Disposizioni transitorie e di coordinamento .....	pag.8
Art. 16 – Entrata in vigore e abrogazioni .....	pag.8



## GIA' ELIMINATO:

**PUNTO 13 DELL'ART. 9** "la misura del fondo, per singolo appalto di servizio o fornitura, non può in alcun modo eccedere l'importo complessivo di € 25.000,00"

1. **PUNTO 3 DELL'ART.13** ".....all'atto della approvazione potrà essere erogata una prima percentuale dell'incentivo in misura non superiore al 40% individuata in rapporto alla difficoltà della predisposizione del provvedimento di bando e degli atti connessi" e sostituito con "La corresponsione dell'incentivo avrà cadenza trimestrale."

### Articolo 1

*(Oggetto e finalità)*

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2 e 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. Il presente regolamento è relativo solo alla erogazione degli incentivi per gli appalti per servizi e forniture, dal momento che gli appalti di lavori hanno caratteristiche diverse e modalità di predisposizione ed esecuzione peculiari, per cui è prevista una specifica separata regolamentazione che tiene conto delle diverse esigenze relative alla determinazione ed alla ripartizione dell'incentivo.
3. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata:
  - ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei servizi e forniture;
  - a valorizzare le professionalità interne all'amministrazione;
  - ad incrementare la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento;
  - a perseguire il rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure, nei tempi previsti dalla programmazione dell'acquisto, con specifico riferimento ai contenuti ed all'ordine di priorità del programma degli acquisti di forniture e servizi pianificati dalla Centrale regionale di Committenza, ai sensi dell'art.6 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018, n.14.

### Articolo 2

*(Soggetti interessati)*

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
  - a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla acquisizione di servizi o forniture. L'incarico di RUP è conferito con determinazione dirigenziale ai sensi dell'art. 31 comma 1 del Codice dal Dirigente della U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi ed Economato o dal Direttore del Macrocentro, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima in possesso dei requisiti di cui alle Linee guida n.3 dell'A.N.AC, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n.50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni". Qualora non vi siano soggetti in possesso dei citati requisiti il ruolo di R.U.P. si intende ricoperto dal Direttore della U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi ed

Economato o dal Direttore del Macrocentro. Qualora il Direttore della U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi ed Economato o il Direttore del Macrocentro ritenga che l'incarico di R.U.P. debba essere conferito al di fuori di quest'ultima struttura, formalizza alla Direzione Aziendale proposta di deliberazione che individua l'unità organizzativa competente: in tal caso, il soggetto apicale con qualifica dirigenziale di detta unità organizzativa è RUP, salvo che non designi con proprio provvedimento altro dipendente addetto all'unità medesima che comunque risulti in possesso dei citati requisiti di cui alle Linee guida A.N.AC.;

- b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

### **Articolo 3**


*(Funzioni e attività oggetto degli incentivi )*

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
- a) progettazione della spesa per acquisto di servizi e forniture;
  - b) valutazione preventiva dei progetti;
  - c) responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori nella predisposizione e controllo delle procedure di gara, ed esecuzione dei contratti pubblici;
  - d) direzione dell'esecuzione;
  - e) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
  - f) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.

### **Articolo 4**

*(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)*

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene o servizio sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del Direttore della U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi ed Economato e dal Direttore delle UU.OO. di volta in volta interessate, nonché dai Direttori dei Macrocentri, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
  - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
  - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
  - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte



dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma. Nelle ipotesi di UU.OO.CC. istituzionalmente deputate all'espletamento di procedure finalizzate alla acquisizione di beni e/o servizi l'atto di individuazione può coincidere con l'atto di ripartizione dell'incentivo tra i dipendenti addetti.

#### **Articolo 5**

*(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)*

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.
5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.
6. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

#### **Articolo 6**

*(Compatibilità e limiti di impiego)*

1. I soggetti individuati per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati.

#### **Articolo 7**

*(Formazione professionale e strumentazione)*

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2. comma 1, la Stazione Appaltante:
  - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
  - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

**Articolo 8**

*(Approvazione e proprietà degli elaborati)*

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con Determina del Direttore della U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi ed Economato e dal Direttore delle UU.OO. di volta in volta interessate, nonché dai Direttori dei Macrocentri e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

**Articolo 9**

*(Costituzione del fondo)*

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita ai successivi comma 3 e 7. Nella deliberazione di bando o determinazione a contrarre dei singoli servizi/forniture vengono determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo con la approvazione del "quadro economico" dell'incentivo, calcolato sull'importo a base d'asta. Il provvedimento dovrà essere trasmesso in copia alla U.O.C. Gestione Risorse Umane ed alla U.O.C. Gestione dei flussi finanziari ed economico gestionali, per la registrazione della quota di competenza sul fondo "erogabile al personale" e della quota di competenza sul fondo per "comma 4 art.113" da contabilizzare.
2. I provvedimenti con i quali viene approvato il quadro economico degli incentivi vengono trasmessi al Direttore della U.O.C. Gestione dei flussi finanziari ed economico gestionali che provvede alla costituzione del fondo stornando, dal capitolo di spesa del singolo servizio o fornitura a specifico conto, l'ammontare dell'incentivo come quantificato dal provvedimento
3. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
4. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
  - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
  - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
    - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione

elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

- all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
  - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
  6. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).
  7. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

<b>Classi di importo dei Servizi o delle Forniture</b>	<b>Percentuale da applicare</b>
fino a euro 500.000,00	2%
oltre euro 500.000,00:	
- per la parte fino a euro 500.000,00	2%
- per la parte oltre euro 500.000,00	1,5%

8. Ciascun provvedimento dovrà prevedere la nomina del Responsabile dell'esecuzione, che sarà di norma formalizzata con il provvedimento di aggiudicazione, e precisare le quote del fondo assegnate alla "U.O.C. Gestione dei flussi finanziari ed economico gestionali" (8% dell'importo erogabile al personale) ed alla U.O.S.D. Valutazione Tecnologie Sanitarie (20% dell'importo erogabile al personale). La quota per la U.O.S.D. Valutazione Tecnologie Sanitarie verrà assegnata unicamente per gli appalti per i quali la U.O. provvede alla formulazione degli elementi istruttori dell'appalto.
9. La comunicazione del provvedimento rappresenta la condizione "sine qua non" per la successiva erogazione dell'incentivo, a cura di ciascuna Funzione o Macrocentro, al personale di rispettiva competenza.
10. All'atto della ripartizione dell'incentivo il Direttore di ciascun Macrocentro dovrà rendicontare l'ammontare complessivo annuo dell'incentivo ripartito tra il personale di rispettiva competenza.
11. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.
12. Nell'ipotesi di "appalti misti", ai sensi dell'art.28, del Codice, i contratti che hanno ad oggetto, in ciascun rispettivo ambito, due o più tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione. Nel caso di contratti misti, che consistono in parte servizi e/o forniture e/o lavori, l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi lavori o servizi o forniture. Ai fini della corresponsione degli incentivi la ripartizione dell'incentivo avviene secondo le rispettive quote parte, dei lavori e delle forniture e/o servizi, applicando le aliquote delle rispettive prestazioni.
13. Al fine di garantire pienamente l'equilibrio di bilancio, con specifico riferimento alla spesa per l'acquisizione di beni e servizi:
  - l'ammontare dell'incentivo complessivamente erogabile è limitato alla quota coperta dal ribasso realizzato in sede di gara rispetto alla base d'asta.

### Articolo 10

(Criteri di ripartizione del fondo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri e della tabella di seguito riportata:
  - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
  - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
  - complessità dei servizi/forniture.
- 2.

### DA AGGIUNGERE

RIPARTIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE IN BASE ALL'INCARICO SVOLTO PER SERVIZI E FORNITURE		
FUNZIONE	ATTIVITA' CORRELATE	QUOTA INCENTIVO
RUP	Art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e Linee Guida n. 3 ANAC	dal 15% al 40%
Coloro che effettuano attività di programmazione nella spesa di investimenti	Coloro che espletano attività di verifica fabbisogni, accertamenti sul patrimonio disponibile ed ogni altra attività propedeutica alla programmazione. Attività di adesione a convenzioni verso Centrali di Committenza	dal 2,5% al 5%
Coloro che effettuano attività per la verifica preventiva dei progetti ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice degli Appalti	Coloro che effettuata la progettazione, la verificano a vari fini quali: la correttezza e completezza degli elaborati, coerenza con il quadro normativo di riferimento e la programmazione, se esistente.	dal 2,5% al 5%
Attività relative alla predisposizione delle procedure di acquisizione	Attività di individuazione della procedura scelta del contraente più idoneo, predisposizione atti di gara, incluse attività di adesione a Convenzioni stipulate da Centrali di Committenza qualora sia stabilito un DEC	dal 7,5% al 15%
Attività di espletamento delle procedure di acquisizione	Tutte le attività relative all'espletamento delle procedure di acquisizione: dalla spedizione del bando o dall'avvio alla individuazione del contraente (aggiudicazione, segretario della commissione)	dal 7,5% al 15%
Attività nella fase di esecuzione del contratto	Ogni eventuale attività inerente il controllo inclusa nella funzione di direzione dell'esecuzione, verifiche di conformità delle prestazioni, certificazioni sulla regolarità dell'esecuzioni (attività di collaudo, configurazione e supporto tecnico informatico, ordinazione, liquidazione e	dal 10% al 20%

**Articolo 11***(Erogazione delle somme)*

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente della U.O.C. competente, o altro soggetto preposto alla struttura competente all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione di servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

**Articolo 12***(Coefficienti di riduzione)*

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all'articolo 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

**Articolo 13***(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)*

2. Il Direttore della U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi ed Economato o il Direttore delle UU.OO. di volta in volta interessate, nonchè i Direttori dei Macrocentri, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la acquisizione di servizi o forniture su proposta del responsabile del procedimento, se soggetto diverso dal Dirigente, o autonomamente sulla base delle indicazioni dell'addetto all'istruttoria del procedimento.
3. La corresponsione dell'incentivo è disposta con Determina dal Direttore della U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi ed Economato e dal Direttore delle UU.OO. di volta in volta interessate, nonchè dai Direttori dei Macrocentri, previo accertamento delle specifiche attività

svolte dai dipendenti.

4. **DA AGGIUNGERE** La corresponsione dell'incentivo avrà cadenza trimestrale.
5. Le Determine di liquidazione degli incentivi sono trasmesse alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il pagamento con la corresponsione degli emolumenti mensili. La U.O.C. provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art.113 verificando che:
  - gli importi corrisposti siano comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione;
  - gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non superino l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo del singolo dipendente.

#### **Articolo 14**

*(Applicazione)*

1. Il presente regolamento si applica ai servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

#### **Articolo 15**

*(Disposizioni transitorie e di coordinamento)*

1. Dopo l'approvazione del regolamento il Direttore della U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi ed Economato e dal Direttore delle UU.OO. di volta in volta interessate, nonché dai Direttori dei Macrocentri effettua una ricognizione delle attività liquidabili a gravare sul fondo relative alle procedure di acquisizioni di beni e servizi espletate dall'entrata in vigore del Codice appalti; effettuata la ricognizione ed a condizione che negli atti deliberativi (di norma, autorizzazione a contrarre, o deliberazione di bando) sia stato disposto l'apposito stanziamento previsto dall'art. 113 c. 2 del Codice, dispone la corresponsione dell'incentivo a chi abbia effettivamente svolto le specifiche attività previste dal presente regolamento, di concerto, per quanto concerne l'apporto di personale esterno alla U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi ed Economato, con i dirigenti apicali delle strutture competenti.

#### **Articolo 16**

*(Entrata in vigore e abrogazioni)*

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.